



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI MINAMATA SUL MERCURIO, CON ALLEGATI, FATTA A KUMAMOTO IL 10 OTTOBRE 2013

Art. 35

Testi autentici

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, sono da considerarsi paritariamente autentici, e' depositato presso il Depositario. In fede, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Kumamoto, Giappone, il dieci ottobre duemilatredici.

Versione in vigore dal 27 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013
Estremi	Legge 8 ottobre 2020, n. 134
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-134-2020/art-35>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it